ALLEGATO B - SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER SCOPO DI RICERCA PER IMPORTO SOPRA SOGLIA FINANZIATO TRAMITE FONDI IN CONTO CAPITALE 2021-2023 IRCCS

CUP: H47G23000050001

CODICE PROGETTO: CC23001P07

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Tra l'IRCCS "E. Medea", sezione scientifica dell'Associazione "La Nostra Famiglia"", Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19.06.1958 n. 765, con sede legale in Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza n.1, CF. e P.IVA 00307430132, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Como al n.41 R.G. Trib. e n.3 parte analitica e avente altresì le caratteristiche di ONLUS parziale ai sensi del comma 9, art.10 del D.Lgs.04.12.1997 n.460 come da comunicazione effettuata all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze con raccomandata in data 30 gennaio 1998 n.2111 Ufficio Postale di Ponte Lambro, in persona della Presidente pro tempore Dott.ssa LUISA MINOLI nata a Busto Arsizio (VA) il 14/01/1968, codice fiscale MNLLSU68A54B300V, residente a Ponte Lambro (Co) in Via Don Luigi Monza, 1, in qualità di Presidente, (di seguito anche la "Committente" o "IRCCS" o "Associazione")

		E	
l'operatore economico		con sede	legale in (), in via, CF e P. IVA, in persona d
	nato a	() il	, nella sua qualità Amministratore/Direttore
Generale (di seguito anc	he il "Appaltator	re" o "Fornitore")	

PREMESSE

- VISTA la proposta dell'Istituto Scientifico "Eugenio Medea", IRCCS privato avente codice fiscale 00307430132, sezione di ricerca dell'Associazione La Nostra Famiglia, dal titolo "Acquisizione di un sequenziatore NGS con tecnologia Synthesis Based Sequencing con amplificazione clonale automatizzata on-board e gestione di protocolli pair-end e in grado di generare 240-360 Gb per corsa", alla quale è stato attribuito il codice CC-2022-23682582 (fascicolo n. I.9.a.a.3/2023/34);
- CONSIDERATO che per tale proposta, rientrante tra quelle finanziabili, all'IRCCS è stato assegnato dal Ministero della Salute il contributo di € 397.954,00, a gravare sulle risorse disponibili del capitolo di spesa 7211/01;
- VISTO il messaggio tramite il sistema Workflow della Ricerca n. ID 2023016270 del 05/06/2023, con il quale all'IRCCS è stata comunicata l'ammissione al finanziamento, ed è stato chiesto di acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP);
- VISTO che l'IRCCS ha comunicato il seguente CUP: H47G23000050001;
- CONSIDERATO che ai sensi della convenzione sottoscritta tra Ministero della Salute Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità e l'Istituto Scientifico "Eugenio Medea" è stato predisposto il bando di gara per la fornitura di un sequenziatore NGS con tecnologia Synthesis Based Sequencing per un valore complessivo pari ad € 397.954 comprensivo di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

•	PRESO ATTO	che, attraverso	il verbale n.	del _	/2024	redatto	dalla Com	ımissione
	Giudicatrice, la	fornitura è stata	aggiudicata al	concorrente	;	previa	verifica dei	requisiti
	ex art. 17 comma	a 5 del D.Lgs 36	/2023, che ha o	offerto il prezz	zo di €		IVA inclus	a.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula

Articolo 1 – Normativa di riferimento

- 1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per le parti ancora vigenti, al D.lgs 50/2016, oltre che dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
- 2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto e relativi allegati

L'appalto viene concesso dalla Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico Allegato A;
- schema di contratto Allegato B;
- domanda di partecipazione Allegato C;
- autodichiarazione rispetto principi DNSH Allegato D;
- autocertificazione antimafia e reati societari 231 Allegato E;
- dichiarazione titolare effettivo-conflitto di interesse Allegato F
- autocertificazione principi trasversali Allegato G;
- schema di presentazione offerta tecnica Allegato H;
- dichiarazione conto corrente dedicato Allegato I;
- verbale di procedura di gara n. _____ del ______2024.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Oggetto

Il presente Contratto ha come oggetto la fornitura di un sequenziatore NGS con tecnologia Synthesis Based Sequencing con amplificazione clonale automatizzata on-board e gestione di protocolli pair-end e in grado di generare 240-360 Gb per corsa (CUP H47G23000050001), come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, di seguito anche solo "Apparecchiatura", oltre alle prestazioni accessorie e strumentali necessarie a garantire il corretto ed effettivo funzionamento e utilizzo del bene, meglio descritte nel presente Contratto.

Articolo 4 – Decorrenza, durata ed opzioni

- Il contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla data di collaudo tecnico positivo dell'apparecchiatura in seguito a specifico verbale sottoscritto dalle parti in contraddittorio.
- Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.

Articolo 5 – Importo

L'importo del contratto ammonta ad €______, comprensivo di IVA e/o altre imposte, di cui per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 – Tempi e modalità della fornitura e posa in opera

L'apparecchiatura deve essere consegnata ed installata entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, al piano (riferimento Laboratorio ultraspecialistico di genetica medica), nel loro imballo, in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere. L'Apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Tale documentazione dovrà inoltre comprendere:

- manuali di service completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione preventiva e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza, nonché schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc. in formato elettronico (formato pdf);
- eventuali chiavi (sia sw che hw) di accesso ai software diagnostici presenti sugli apparecchi oggetto della fornitura o eventuali software diagnostici rilasciati dal fabbricante necessari per la corretta manutenzione dell'apparecchiatura;
- protocollo di manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta.

Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Associazione e la zona interessata ai lavori di installazione dovrà essere consegnata libera da materiali di ogni genere.

Entro 5 giorni dal termine dell'installazione, il Fornitore dovrà effettuare il collaudo delle apparecchiature, compreso di eventuali dispositivi opzionali e software, e consisterà:

- nella verifica della conformità tra quanto affidato e quanto consegnato;
- nell'accertamento del corretto funzionamento di quanto installato;
- nelle verifiche di sicurezza elettrica in conformità con le norme CEI generali e particolari di riferimento.

Verrà redatto verbale di collaudo positivo e accettazione firmato da entrambe le parti dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.

In caso di collaudo negativo lo stesso sarà ripetuto entro 10 giorni solari e se anche il secondo collaudo avrà esito negativo, il fornitore dovrà senza oneri aggiuntivi per l'Associazione provvedere alla sostituzione di

parte o tutte le apparecchiature. L'Associazione si riserva la possibilità di recedere per giusta causa dal contratto in caso di secondo collaudo negativo, fatto salvo ulteriore danno.

Il fornitore, in seguito a collaudo positivo, dovrà affiancare il personale indicato dall'Associazione affinché sia messo in grado di operare con l'attrezzatura in termini di:

- uso delle apparecchiature e dei software in ogni funzione;
- operazioni di pulizia e manutenzione di primo livello;
- procedure per la risoluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.

Il fornitore dovrà redigere apposito verbale di avvenuto affiancamento all'uso riportante la data, gli argomenti trattati e i nominativi del personale partecipante.

Articolo 7 – Varianti al contratto

Tutte le modifiche al presente Contratto, così come gli emendamenti e le modifiche rispetto alle disposizioni accessorie, sono validi solo se sono in forma scritta e firmati da tutte le parti.

Articolo 8 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna della fornitura e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il proprio Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

Articolo 9 – Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Associazione debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Referente Tecnico per la gestione del contratto designato dalla Committente. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Associazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Con particolare attenzione alla normativa in tema di antinfortunistica e sicurezza, l'Appaltatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad osservare, nonché a far osservare a tutto il personale dipendente, le norme e prescrizioni delle competenti autorità in materia di sicurezza, di prevenzione infortuni, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

I lavori dovranno essere gestiti nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e della salute nel lavoro, in particolare si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., predisponendo tutta la documentazione necessaria e svolgendo ogni adempimento relativo alle misure di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare all'impresa affidataria si richiedono i seguenti documenti:

a) idoneità tecnico-professionale in relazione alla fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto;

- b) dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, con relativi riferimenti alle posizioni INAIL e INPS;
- d) Formazione obbligatoria, ai sensi del D.lgs. 81/08, dei lavoratori che saranno impiegati.

La Committente, al fine di promuovere la cooperazione tra le parti, provvede alla predisposizione del DUVRI ai sensi, dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s. m. e i., la cui copia standard viene allegata al presente contratto.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si svolgono i lavori sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza.

Ogni irregolarità deve essere comunicata al Referente Tecnico della Committente.

Si precisa inoltre che i lavori oggetto degli interventi manutentivi di cui al presente appalto, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 88 del summenzionato D.lgs. 81/08. Nel caso in cui in occasione di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria dovesse configurarsi un cantiere temporaneo, sarà richiesto all'appaltatore la redazione di specifico POS.

L'Appaltatore deve consegnare alla Committente un documento di valutazione dei rischi specifici per le attività ordinarie svolte presso le sedi di interesse e tutte le informazioni richieste nel DUVRI standard e necessarie al fine dell'elaborazione, da parte della Committente stesso, del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze, il quale dovrà essere controfirmato dalle parti entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

Spettano all'Appaltatore tutti i compiti ed oneri (compresi gli oneri per i rischi di natura interferenziale) riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza, la salute e l'igiene sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatore si impegna ad operare in costante e totale osservanza delle norme di legge e per l'igiene sul lavoro, sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento del proprio personale.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione degli interventi nell'area di cantiere della Committente è stato debitamente informato sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- b) che tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio nella struttura della Committente è stato adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto e debitamente istruito sulle modalità di funzionamento d'uso delle attrezzature e dei beni tutti che dovrà impiegare.

L'Appaltatore si assume l'obbligo della sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo.

L'impegno di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore sarà a totale e completo rischio della stessa, la quale, in ogni caso, sarà tenuta a verificare l'esatta conformità di detti beni a tutte le prescrizioni vigenti e successive integrazioni, in particolar modo per quanto attiene alle norme in materia di sicurezza, di prevenzione infortuni, di antinfortunistica, di igiene sul lavoro.

È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti di utilizzare beni e attrezzature della Committente o di altre società, se presenti, salvo che ne sia esplicitamente autorizzato.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile, in relazione ai lavori che le saranno affidati, per tutti i danni di qualsiasi natura derivanti ai suoi dipendenti, alla Committente o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna ad osservare, durante l'esecuzione del contratto, tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare le prescrizioni del D.lgs. 152/2006.

Di tutti questi oneri L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi e dei canoni.

Articolo 10 – Verifica di Conformità

Il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, di concerto con la Commissione Giudicatrice, controlla l'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste dal capitolato tecnico.

La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Articolo 11 – Garanzia, [Assistenza tecnica e manutenzione - se previste nell'offerta]

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

[Durante tale periodo il Fornitore assicura, senza oneri aggiuntivi:

- il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti;
- la fornitura di tutte le parti o componenti che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione;
- qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature ad eccezione dei casi in cui la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un comportamento doloso di personale di IRCCS Medea.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" comprende la riparazione e la sostituzione, incondizionata ed illimitata, dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, comprensiva dei dispositivi opzionali (cavi, adattatori, ecc.)

Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali tanto sotto l'aspetto anti-infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali.

In caso di mancato superamento dei suddetti controlli eseguiti in corso d'opera sull'apparecchiatura o suoi componenti, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro 30 (trenta) giorni solari.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per IRCCS Medea.

Il fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 anni a decorrere dalla data eventuale di dichiarazione di obsolescenza.

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscono guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

Sono esclusi dalla manutenzione correttiva i materiali di consumo necessari all'ordinario utilizzo.]

Articolo 12 – Referenti e comunicazioni

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva delle figure -e dei relativi ruoli- individuate dalle Parti per la gestione del Contratto:

Riferimento	Committente	Appaltatore
Referente amministrativo del contratto	Ufficio Acquisti (Dott. Maurizio Sala; Dott. Michele Firriolo)	
Referente del Servizio Ingegneria clinica	Responsabile del servizio Ing. Paola Grigioni	
Referente tecnico per la gestione del contratto	Direzione scientifica (Dott.ssa Maria Teresa Bassi)	
Referente per la gestione della spesa da rendicontare	Responsabile amministrativo della ricerca (Maria Elena Colombo)	

La Committente è altresì rappresentata da referenti tecnici che possono accedere al cantiere durante tutta la durata dell'appalto.

E' vietato all'Appaltatore introdurre variazioni alle opere e ai lavori senza aver ottenuto il consenso scritto della Committente. Si ribadisce quindi che qualunque tipologia di variazione rispetto a quanto riportato negli allegati dovrà essere autorizzato direttamente dalla Committente dopo gli opportuni confronti con i referenti sopra indicati e l'Appaltatore.

In fase di prima riunione di coordinamento verranno comunicati eventuali nominativi ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella sopra riportata.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della fornitura dovrà essere segnalato alla Committente nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Per le comunicazioni relative ad un possibile pericolo per la pubblica incolumità e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le comunicazioni avverranno a mezzo telefono.

Avvisi, notifiche, lettere di risoluzione o altre comunicazioni di carattere amministrativo saranno indirizzate a

Per la Committente:

Referente amministrativo del contratto:

Tel. 031 877111

e-mail: ufficioacquisti@lanostrafamiglia.it

PEC: acquisti@pec.lanostrafamiglia.it

Per l'Appaltatore:
telefono:
e-mail:
PEC:

Avvisi, notifiche, o altre comunicazioni di carattere tecnico saranno indirizzate a:

Per la Committente:

al Referente tecnico per la gestione del contratto

telefono: 031 877111

e-mail: segreteria.direzione.scientifica@lanostrafamiglia.it

PEC:

Per l'Appaltatore:

telefono:

e-mail:

PEC:

Ciascuna Parte si obbliga a comunicare tempestivamente in forma scritta alla controparte ogni eventuale variazione dei domicili e/o degli indirizzi sopra indicati, fermo restando che, in mancanza, le comunicazioni e/o notificazioni eseguite ai domicili eletti e/o agli indirizzi indicati, rispettivamente, da ciascuna Parte, si intenderanno validamente eseguite ad ogni effetto.

Articolo 13 – Pagamenti, fatturazione e garanzia

I pagamenti si effettueranno come segue:

- 20 % alla sottoscrizione contratto (acconto);
- 50% alla consegna dell'apparecchiatura
- 30% alla sottoscrizione del verbale di collaudo con esito positivo e relativa consegna di tutta la documentazione di conformità pertinente l'apparecchiatura.

Ogni pagamento sopra citato verrà effettuato con bonifico bancario 60 giorni. d.f. f.m. ad esclusione del 20% alla sottoscrizione che verrà liquidato entro 30 gg d.f. f.m., previa messa a disposizione del DURC e DURF aggiornati, validi e previa verifica ed approvazione delle fatture emesse da parte della Committente.

Il collaudo si terrà in contraddittorio tra le Parti con rilascio di formale verbale sottoscritto dalla Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e dal Referente tecnico dell'Appaltatore.

L'Associazione sospenderà il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., sino alla consegna della documentazione qui sopra indicata (DURC e DURF) alla Committente stessa, senza incorrere in mora.

Sul punto, inoltre, la Committente si riserva altresì la facoltà di effettuare in occasione di uno o più dei pagamenti sopra descritti le verifiche di cui all'art. 15 del presente contratto. In caso di ritardata o mancata consegna, la Committente sospenderà il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., sino a consegnata alla Committente stessa, senza incorrere in mora.

Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data di adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

Le fatture dovranno essere intestate a:

Associazione La Nostra Famiglia

Via Don Luigi Monza, I
22037 Ponte Lambro – (CO)
C.F. e P.I. 00307430132
Codice Univoco S.D.I.: UCN410G
Codice riferimento amministrativo: 07 (campo 1.2.6 tracciato xml)

e dovranno riportare i seguenti dati:

- *Codice progetto:CC23001P07;*
- CUP: H47G23000050001:
- numero di ordine che verrà comunicato alla sottoscrizione del contratto;
- Oggetto dell'acquisto: "Acquisizione di un sequenziatore NGS con tecnologia Synthesis Based Sequencing con amplificazione clonale automatizzata on-board e gestione di protocolli pair-end e in grado di generare 240-360 Gb per corsa".

Articolo 14 – Obblighi relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'allegato da compilare è il seguente "ALLEGATO I".

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità solidale retributiva e contributiva della committente

Anche alla luce della responsabilità solidale prevista in capo alla Committente dall'art. 29 co 2 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, nonché dall'art. 1676 c.c., l'Appaltatore corrisponderà, ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto, ovvero ai prestatori ad essi equiparati, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Come previsto all'art. 4 del presente contratto, al fine di verificare il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali, nessuno escluso, da parte dell'Appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di richiedere, in occasione dei pagamenti previsti, la seguente documentazione:

- L'avvenuta iscrizione sul proprio LUL del personale dipendente;
- la regolare posizione contributiva (previdenziale ed assicurativa) mediante esibizione di DURC, Uniemens e Modello F24 relativi ai periodi oggetto di fatturazione;
- la regolare corresponsione delle retribuzioni, e del TFR se versato presso fondi di previdenza complementare o fondo di Tesoreria e in generale di tutte le operazioni accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione del quinto di stipendio; ritenute IRPEF, addizionali, ritenute sindacali, ecc.) mediante esibizione dei bonifici/addebiti bancari o di altre forme di pagamento.

La Committente avrà inoltre la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti assicurativi, e l'Appaltatore esibirà la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

In caso di ritardata o mancata consegna della suddetta documentazione la Committente sospenderà i pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., sino a quando la documentazione non sarà completa e consegnata alla Committente stessa, senza incorrere in mora.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda, entro quindici giorni, ad eliminare le situazioni di inadempimento contemplate al punto precedente, la Committente potrà risolvere il contratto ex art. 1456 C.C.

Nel caso di subappalto dei lavori, l'Appaltatore dovrà comprovare alla Committente, nei modi indicati nei punti precedenti del presente articolo, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti.

L'inosservanza del disposto di cui al precedente punto da parte dell'Appaltatore legittimerà la Committente ad esperire i sopra indicati rimedi dell'eccezione di inadempimento (sospensione del pagamento di corrispettivi) e della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, anche anticipata, del contratto, la Committente potrà trattenere, a titolo di "ritenute a garanzia", del corrispettivo risultante a tale data come ancora dovuto all'Appaltatore, un importo pari ai trattamenti e ratei retributivi, contributivi e previdenziali, ivi compreso il TFR, ai fondi previdenziali e alle altre operazioni accessorie come in precedenza meglio specificate, per i quali l'Appaltatore non abbia dato prova del pagamento e ciò nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto. La somma da trattenere sarà comprensiva anche dei trattamenti e ratei retributivi, contributivi e previdenziali, ivi compreso il TFR, dei lavoratori dei subappaltatori. Tale importo dovrà essere documentato mediante idonei prospetti di calcolo tenuti ai fini della redazione dei LUL.

Articolo 16 – Penali

Stabilito che il termine generale di ultimazione e messa a disposizione dell'apparecchiatura e della relativa area sono quelli concordati tra le parti, resta inteso che, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento per danni maggiori, saranno applicate le seguenti penali per ritardo di consegna:

Qualora l'Appaltatore non rispetti i termini previsti, verrà applicata a Suo carico una penalità pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo.La Committente potrà applicare anche le seguenti penali ove ne ricorrano i presupposti e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti:

- La mancata dotazione del personale di idoneo abbigliamento sul lavoro o degli idonei dispositivi di protezione individuale o nel caso di comportamenti non conformi agli standard previsti dal contratto o alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, comporteranno una penale di Euro 1.000,00 per ogni lavoratore riscontrato non in regola;
- La mancata o incompleta consegna della documentazione tecnica di legge, certificazioni dei prodotti/apparecchiature e dichiarazioni di conformità a seguito collaudo positivo, se contemplati, comporterà una penale di Euro 1.000,00.

Le penali comunicate per iscritto dalla Committente verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sul pagamento del corrispettivo fatturato.

La Committente si impegna a non penalizzare l'appaltatore per ritardi a lui non imputabili.

Articolo 17 – Causa di forza maggiore

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Responsabile del servizio di Ingegneria Clinica, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte dell'Appaltatore e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia dell'Appaltatore ai conseguenti benefici.

Articolo 18 – Recesso

L'Associazione ha facoltà di recedere unilateralmente ed *ad nutum* dal Contratto. Tale facoltà potrà esercitarsi fintanto che l'Appaltatrice non ha consegnato l'apparecchiatura mediante comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore, a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso ai sensi del precedente comma l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

La Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti nello stesso.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 1453 c.c. il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da parte della Committente da inviarsi a norma del secondo comma del predetto articolo, nell'ipotesi in cui:

- a) l'Appaltatore non risulti in regola con le disposizioni in materia di lavoro subordinato con riferimento ai suoi dipendenti come sopra specificato;
- b) l'Appaltatore ometta di consegnare a richiesta della Committente i documenti in tema di responsabilità antinfortunistica,
- c) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni da parte della Committente o dell'Appaltatore prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente contratto;
- d) esecuzione dei lavori con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato o non in possesso di "certificati di abilitazione";
- e) cessazione dell'Appaltatore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, ovvero per messa in liquidazione, ovvero divenga insolvente o venga sottoposto a procedure concorsuali, ovvero avvii procedure o iniziative volte alla ristrutturazione dei debiti o di liquidazione o cessione dei beni ai creditori o similari, ovvero qualora si verifichi qualsiasi circostanza idonea ad incidere in modo sostanziale sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto;
- f) l'Appaltatore non rispetti i principi, regole e procedure contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico della Committente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di grave inadempimento avuto riguardo all'interesse della Committente.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto e comunque fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso, che sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, definitivamente accertati.

Articolo 20 – Subappalto

Il subappalto è regolato dalle norme del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 21 – Cessione del credito – Cessione del contratto

L'Appaltatore non può cedere a terzi tutti o parte dei crediti vantati nei confronti della Committente discendenti dal presente Contratto.

L'Appaltatore presta fin d'ora il suo consenso alla cessione del presente contratto ex art. 1406 c.c. da parte della Committente agli aventi causa di quest'ultima; mentre è assolutamente vietata per l'Appaltatore la cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto per sua colpa e il risarcimento di ogni danno e spese alla Committente.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Committente

Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Committente.

Articolo 22 – Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 23 - Assicurazione

In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di aver stipulato a propria cura e spese e si impegna a mantenere in vigore fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Collaudo, con primaria compagnia di assicurazione le seguenti polizze assicurative a copertura dell'intero oggetto dell'appalto:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (all. 11);
- b) Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.), a copertura dell'eventuale rivalsa INAIL nonché dell'eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa, con un massimale per sinistro non inferiore a €. 1.500.000,00, con sottolimite di almeno €. 1.000.000,00 per singolo prestatore di lavoro (all. 11);
- c) Responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli in conformità alle leggi vigenti (Legge 990).

d) L'Appaltatore farà in modo che ogni subappaltatore o altra impresa partecipante a qualsiasi titolo all'esecuzione dei lavori, stipuli e mantenga in vigore a proprie spese analoghe coperture assicurative per quanto di propria competenza o assicuri che l'operato del subappaltatore sia coperto dalle polizze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore inoltre si obbliga a comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica dei massimali o cancellazione della polizza di cui sopra.

Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, del Committente o di terzi, anche per gli importi non assicurati o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.

L'Appaltatore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che per fatto del proprio personale possa derivare alla Committente ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta professionale dei propri collaboratori. La Committente sarà pertanto esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Articolo 24 – Legge applicabile e giurisdizione

Il presente Contratto, la sua validità, l'interpretazione e l'esecuzione sono regolati in conformità alla legge italiana.

In caso di mancata risoluzione bonaria, la controversia sarà sottoposta a mediazione secondo le previsioni del d.lgs. 28/2010 e secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione.

Le spese per la mediazione saranno a carico esclusivo di chi l'ha promossa.

Qualora la controversia non sia stata risolta entro il termine di 120 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione ovvero il tentativo di mediazione abbia esito negativo, si procederà con l'esperimento dell'azione giudiziale.

Le Parti convengono di sottoporre alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Como le azioni, i ricorsi o i procedimenti derivanti da o relativi al presente Contratto di qualsiasi natura o genere che non potessero essere risolte dalle parti in via bonaria o mediante mediazione.

Articolo 25 – Tolleranza

Qualsiasi tolleranza della Committente a qualsiasi possibile violazione da parte dell'Appaltatore non costituirà in nessun caso una rinuncia o un ritiro dell'esercizio di qualsiasi diritto relativo e conseguente conferito dal presente Contratto.

Articolo 26 - Invalidità

Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene ritenuta non valida, non applicabile o inapplicabile, o se viene riscontrata un'omissione involontaria nel presente Contratto, l'efficacia e la validità delle restanti disposizioni rimane inalterata. Una disposizione non valida o inapplicabile è considerata superata sulla base di un'interpretazione del presente Contratto che si avvicina il più possibile al significato economico e allo scopo economico previsto della disposizione non valida o inapplicabile. Lo stesso principio si applica in caso di un'omissione contrattuale non intenzionale.

Articolo 27 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente

Articolo 28 - Dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

I dati personali relativi al presente Contratto saranno trattati dalle Parti in conformità alle Informative, che le Parti stesse dichiarano di ben conoscere, e che per l'Associazione "La Nostra Famiglia" sono disponibili sul sito http://www.lanostrafamiglia.it/chisiamo (Informativa Privacy M 027 – Fornitori beni e servizi).

Articolo 29 - Causale inerente al D.Lgs n. 231/2001

L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto. Si informa l'Appaltatore che è stato nominato l'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza ed il rispetto di tale modello, che dunque potrà segnalare all'Organismo di Vigilanza gli eventuali comportamenti scorretti di cui dovesse venire a conoscenza all'indirizzo email odv@lanostrafamiglia.it o presso la Sede di Ponte Lambro, Via don Luigi Monza 1.

In particolare, l'Appaltatore dichiara nello specifico di aver preso visione del Codice Etico adottato dall'Associazione "La Nostra Famiglia", disponibile all'indirizzo http://www.lanostrafamiglia.it e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

Articolo 30 - Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed è a carico della Committente.

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n° 117.

Articolo 31 - Copie e firme

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 (uno) esemplare originale che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento con firma digitale, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Ponte Lambro,
Per l'Associazione "La Nostra Famiglia"
La Presidente
Dott.ssa Luisa Minoli
Per l'Appaltatore –
Legale Rappresentante –

APPROVAZIONE SPECIFICA

Apportando la sottoscrizione in formato digitale, le Parti dichiarano di approvare specificamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 C.C. le Premesse che precedono, gli allegati sopra indicati, nonché le seguenti clausole del presente Contratto che comportino:

- recesso unilaterale (art. 18);
- sospensione dell'esecuzione del contratto (artt. 13, 15 e 19);
- previsioni di decadenze e limitazione della facoltà di opporre eccezioni (artt. 15 e 19);
- restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 21);
- clausola compromissoria (art. 24);
- deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 24).

Ponte Lambro,
D., 12 A
Per l'Associazione "La Nostra Famiglia
La Presidente
Dott.ssa Luisa Minoli
Per l'Appaltatore
Legale Rappresentante